

CALUSCO D'ADDA

VERBALE N. 7
DEL 20 LUGLIO 2022

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di luglio il Revisore Unico nella persona del Dott.ssa Daniela Morlacchi, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall'Ente per esprimere un parere in merito alla proposta in oggetto.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022 - 2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Settori, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- in particolare le seguenti normative:
 - l'art. 27 comma 2 del DL 17/2022, che ha riconosciuto in favore degli enti locali un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, parametrato alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
 - l'art. 40 comma 3 del DL 50/2022, che ha ulteriormente incrementato il contributo di cui al punto precedente;
- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - a) nel bilancio in sede di assestamento;
 - b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

RICHIAMATI ALTRESI':

- l'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripiano gli eventuali debiti di cui all'art. 194 e adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi allegati principi contabili, in particolare il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio.

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) variazione per capitoli
- b) variazione per titoli;
- c) variazione di assestamento generale ;
- d) utilizzo finanziamento spese investimento;
- e) verbale controllo equilibri.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione.

RILEVATO CHE:

- dalle attestazioni, conservate agli atti, dei dirigenti responsabili dei servizi non sono rilevabili debiti fuori bilancio;
- come evidenziato a livello descrittivo e sintetico nell'apposita relazione predisposta dal servizio finanziario dell'Ente, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A):
 - 1 non sono rilevabili squilibri nella gestione di competenza del bilancio;
 - 2 non sono rilevabili squilibri nella gestione di cassa del bilancio;
 - 3 non sono rilevabili squilibri nella gestione dei residui di bilancio derivanti dagli esercizi precedenti;
 - 4 non è altresì rilevabile l'esistenza di disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27/04/2022 si è chiuso con l'evidenziazione di un avanzo di amministrazione;
 - 5 non si rende necessario adottare iniziative atte ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità attualmente accantonato nel risultato di amministrazione in quanto non sussistono squilibri riguardanti la gestione dei residui;
 - 6 le disponibilità previste sugli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva e al fondo crediti di dubbia esigibilità, così come aggiornati negli importi previsti con l'attuale variazione di assestamento di bilancio, l'importo dell'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 non ancora utilizzato e la quota di avanzo di amministrazione accantonata a fronte di crediti di dubbia esigibilità appaiono, nel loro complesso, tali da poter fare ragionevolmente fronte a esigenze di bilancio al momento non prevedibili.

DATO ATTO CHE:

- si rende necessario procedere all'adeguamento delle previsioni di bilancio con variazione di competenza degli stanziamenti in relazione all'evoluzione dell'andamento delle entrate e delle maggiori spese, in base alle richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa, per garantire il raggiungimento dei programmi assegnati ai vari servizi;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad € 100.000,00, si svolge sulla base di un Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

CONSIDERATO CHE:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, permane una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto non necessita adottare misure di riequilibrio all. 3);
- a seguito della variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'all. 1) Quadro di controllo degli equilibri;
- le variazioni di cui sopra prevedono l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione libero, accertato in sede di rendiconto 2021 per la somma di € 218.000,00 per il finanziamento di spese di investimento;
- la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;
- il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nelle seguenti risultanze:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2022	23.893.787,53	23.893.787,53	19.412.398,30	20.670.046,62
2023	9.303.379,00	9.303.379,00		
2024	8.495.002,00	8.495.002,00		

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi ai sensi dell'art. 175, comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 per procedere alla variazione del bilancio 2022-2024

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

VISTO

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto dell'Ente;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di cui in oggetto.

Calusco d'Adda , lì 20 luglio 2022

IL REVISORE

Dssa Daniela Morlacchi

